

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

convenuto in giudizio la Banca [REDACTED] per sentire dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente in essere o oggetto di rapporti con essa intercorsi, con particolare riguardo all'anatocismo trimestrale ed alle clausole prevedenti interessi usurari, con susseguente domanda di ripetizione d'indebito e di risarcimento dei danni.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha concluso per il rigetto della domanda.

Il g.i. non ha dato accesso alla richiesta di c.t.u. contabile.

II. In via preliminare, l'istituto di credito convenuto ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per omesso esperimento della procedura di mediazione.

A fronte dell'eccezione, in sede di prima udienza il g.i. concesse il termine di legge per procedere all'incombente.

Alla successiva udienza del 14 luglio 2015, la difesa istante depositò il verbale negativo dell'esperita mediazione.

Come emerge dal lessicale tenore del verbale, all'incontro svoltosi avanti al mediatore, avv. [REDACTED] si presentarono unicamente gli avvocati delle parti, i quali espressero "parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione", di talchè il procedimento venne chiuso con esito negativo.



Da quanto precede, emerge l'irritualità della procedura di mediazione nella specie esperita e perciò l'improcedibilità del giudizio.

L'art. 8, comma 1, del d.lg. n. 28 del 2010 dispone: *"al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento"*.

Nel suo significato testuale, la disposizione normativa in oggetto appare sufficientemente trasparente nell'imporre al primo incontro di mediazione ed a quelli successivi la dualità di parti ed avvocati, laddove dispone partitamente la presenza delle stesse, come pure del difensore tecnico.

D'altro canto, che senso avrebbe la lessicale previsione normativa che impone al mediatore in sede di primo incontro di chiarire alle parti *"la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione"*, se non nell'ottica di imporre una partecipazione attiva da parte delle stesse parti personalmente, dal momento che, per il dovere professionale, l'avvocato non può certo ignorare il significato della relativa procedura compositiva.

Anche il significato stesso dell'istituto della mediazione risulterebbe altrimenti compromessa se a tale procedura dovessero partecipare unicamente gli avvocati e non le parti. Dal momento che in tal modo, un po' paradossalmente, potrebbero conciliarsi unicamente loro, i difensori, non le parti.



In sostanza, sono unicamente le parti (con l'assistenza dei rispettivi difensori), i naturali, oltreche indispensabili, interlocutori, del mediatore, chiamati a partecipare al primo incontro compositivo ed a quelli successivi. Con la conseguenza che, in caso contrario, come nella specie si constata, la condizione di procedibilità del giudizio non può ritenersi attuata e soddisfatta. In tal senso si è orientata la giurisprudenza (v. Trib. Pavia 18 maggio 2015, in *Dir. Giust.*, 2015; Trib. Firenze 19 marzo 2014, in *Giust. Civ. com.*, 2014; in *Giur. It.*, 2015, 639).

Nella specie, quindi, come eccepito in limine dall'istituto di credito, il giudizio va dichiarato improcedibile, per irrituale esperimento della procedura di mediazione

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da

con atto di citazione notificato in data 6 marzo 2014,

1. dichiara il giudizio improcedibile;
2. dichiara tenuta e condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi € 7.000 (di cui € 100,00 per anticipazioni), oltre ad IVA e CAP, come per legge.

Modena lì, 16 ottobre 2019

